

ACCADEMIA DELLA CRUSCA


**«ACCIÒ CHE 'L NOSTRO DIRE
SIA BEN CHIARO»**

SCRITTI PER NICOLETTA MARASCHIO

a cura di

Marco Biffi, Francesca Cialdini, Raffaella Setti

II



Firenze
2018

Tutti i diritti riservati

Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l'adattamento, anche parziale o per estratti, per qualsiasi uso o con qualsiasi mezzo effettuati, compresa la copia fotostatica, il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Editore. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.

Cura editoriale: Ufficio Pubblicazioni dell'Accademia della Crusca

© Accademia della Crusca
Via di Castello, 46
50141 Firenze
www.edizionidicrusca.it

Stampato in Italia

ISBN 978-88-89369-73-9

CECILIA ROBUSTELLI

UGUAGLIANZA NELLA DIFFERENZA
“GENERE”, LINGUAGGIO COMUNE
E LINGUAGGIO GIURIDICO

Introduzione

Il linguaggio giuridico o linguaggio del diritto¹ rappresenta una varietà della lingua italiana con caratteristiche ben definite sul piano morfologico, sintattico, testuale sul quale si sono aperte recentemente diverse prospettive di ricerca². Fra le più recenti è senz'altro da annoverare quella che lo esamina in relazione al cosiddetto “linguaggio di genere”, un parametro sempre più significativo per valutare eventuali discriminazioni nella rappresentazione della donna e i suoi possibili riflessi sul piano dei diritti civili, e per verificare la congruità del linguaggio usato in relazione alla nuova realtà sociale acquistata dalle donne. Gli studi in questo settore hanno preso in esame soprattutto l'uso scritto del linguaggio giuridico e hanno dedicato ampio spazio all'analisi dei testi, normativi e amministrativi, formulando anche proposte per un loro possibile adeguamento alla nuova realtà. In questo lavoro, dopo una rapida presentazione del concetto di linguaggio di genere, si mettono a fuoco alcuni problemi e le corrispondenti proposte d'intervento.

¹ Per una discussione dell'espressione “linguaggio giuridico” e per una ampia e critica panoramica delle sue caratteristiche si veda MORTARA GARAVELLI 2001. Una prima versione di questo articolo, che raccoglieva il resto dell'intervento tenuto al Convegno “Tra eguaglianza e differenza: a che punto siamo?” (Roma, Corte di Cassazione, 11.06.2013), compare nella rivista elettronica *giudicedonna.it*, 4/2015.

² Il ruolo dell'italiano come lingua ufficiale dell'Unione europea ha favorito gli studi sull'uso del linguaggio giuridico italiano in campo internazionale e il confronto con le varietà giuridiche di altre lingue europee. La questione è molto attuale nella prospettiva attuale del multilinguismo europeo, ma anche in passato, e specialmente nell'Ottocento, il linguaggio giuridico italiano si è confrontato con altre lingue europee, cfr. i saggi raccolti in POZZO-BAMBI 2012.

Genere e linguaggio

Con *genere*, che traduce l'inglese *gender*, si intende – seguendo la definizione di McConnell-Ginet (1988, p. 78) – il genere socioculturale, cioè quell'insieme di caratteristiche che si associano comunemente all'appartenenza all'uno o all'altro sesso: i comportamenti, le responsabilità, le relazioni in ambito familiare e sociale; la possibilità o meno di occupare determinati ruoli in campo lavorativo e professionale; i processi di sviluppo fisico, cognitivo, emotivo, ecc.³ Con questo significato il termine *genere* compare nelle espressioni *differenza di genere*, *identità di genere*, *discriminazione di genere*. Il concetto di genere, sulla scia dei mutamenti sociali e culturali che hanno riguardato il genere femminile nell'ultimo secolo, è oggi un parametro irrinunciabile e condiviso anche da parte delle istituzioni di analisi e di valutazione di azioni e comportamenti, come testimonia il concetto di *gender mainstreaming* adottato dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite nel 1997:

Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for making women's as well as men's concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve **gender equality**⁴.

Il linguaggio svolge un ruolo primario nella costruzione dei processi che determinano differenza, identità e discriminazione legata al sesso e al genere, questioni che oggi sono al centro della riflessione anche del quadro normativo europeo. L'integrazione delle questioni di uguaglianza fra donne e uomini in tutte le politiche comunitarie e nelle relative politiche nazionali è diventato oggi un obiettivo condiviso, al centro dell'*Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)*, che ha lo scopo «to contribute to and strengthen the promotion of gender equality, including gender mainstreaming in all EU policies and the resulting national policies, and the fight against discrimination based on sex, as well as to raise EU citizens' awareness of gender equality»⁵.

³ «The complex of social, cultural and psychological phenomena attached to sex», MCCONNELL GINET 1988, p. 78. La nozione di *genere* come costruzione sociale, opposta a quella di *sex*, è stata introdotta dall'antropologa Gayle Rubin in RUBIN 1975, pp. 157-209.

⁴ <http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/ECOSOCAC1997.2.PDF>

⁵ <http://eige.europa.eu/about-eige>.

Linguaggio e rappresentazione di donne e uomini

L'attenzione al ruolo svolto dal linguaggio nella rappresentazione di uomini e donne, che si è sviluppata negli Stati Uniti negli anni Sessanta e da lì si è diffusa in Europa, Italia compresa, si lega al riconoscimento dell'esistenza nella società di profonde disuguaglianze fra uomini e donne e di uno stato di subordinazione della donna nei confronti dell'uomo. Una serie di impedimenti di tipo sociale e giuridico di fatto escludevano la donna dalla piena partecipazione alla vita sociale e politica, in contrasto con il presupposto che uomini e donne siano uguali e che debbano avere, in qualsiasi campo, un uguale trattamento.

Il percorso di emancipazione della donna in campo lavorativo, professionale, economico, politico e sociale avveniva con l'obiettivo di raggiungere la parità con l'uomo. Ma l'interpretazione del concetto di parità fra uomo e donna come risultato di una uguaglianza fra i sessi implicava da parte della donna l'omologazione, in tutti i campi, al paradigma maschile⁶. Il linguaggio stesso confermava del resto l'adesione a un modello innegabilmente androcentrico attraverso una serie di atteggiamenti linguistici di tipo “sessista”, cioè discriminanti nei confronti delle appartenenti al sesso femminile: tra questi l'estensione alle donne delle definizioni maschili relative ai nuovi ruoli istituzionali e professionali da loro stesse raggiunte e gli stereotipi che enfatizzavano qualità tipicamente maschili denigrando per converso quelle femminili. Fu necessaria l'elaborazione della nozione di *genere* e di “differenza di genere” per giungere a una rilettura del concetto di parità che passò da “omologazione” della donna al paradigma maschile a “riconoscimento e rispetto delle differenze” di genere. Ciò richiese di decostruire tutto il patrimonio di valori, convinzioni, modelli tradizionalmente associati all'essere uomo e donna e di controbilanciare il prestigio associato alla figura maschile – e i conseguenti diritti acquisiti – con la promozione e la valorizzazione della donna in tutti i campi della società per riequilibrare la cultura nel rispetto dei due generi⁷. Fu necessario anche rivisitare il linguaggio, individuare gli usi discriminanti e recuperare quelli funzionali a valorizzare la donna.

Negli anni Ottanta in Italia il tema del linguaggio entra nella discussione

⁶ È questo il primo periodo del cosiddetto “femminismo giuridico” (*feminist jurisprudence*) che vede come punto di partenza la ricerca dell'“uguaglianza” e l'obiettivo di garantire pari opportunità a uomini e donne attraverso l'eliminazione degli ostacoli sul piano sociale e politico che le riguardavano. GARDELLA TEDESCHI 2015, pp. 85-108.

⁷ Sulla rivoluzione portata dal concetto di “differenza sessuale” proposta da Luce Irigaray (*Etica della differenza sessuale*, Milano, Feltrinelli, 1985, p.12) e sulla valorizzazione femminile si veda CAPECCHI 2006, pp. 19-20.

politica come possibile strumento di parità, un obiettivo ben presente nel programma di governo presentato alla Camera il 9 Agosto 1983 dall'allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi⁸. Nello stesso anno viene costituito il *Comitato nazionale di parità* (1983) presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che diventerà poi la *Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna*. Sulla scia della *Raccomandazione del Consiglio delle Comunità Europee n. 635 del 13 dicembre 1984 sulla promozione di azioni positive a favore delle donne* la stessa *Commissione Nazionale* e la *Presidenza del Consiglio dei Ministri* varano la pubblicazione di uno studio sull'uso della lingua italiana in relazione alla parità intesa non come «un adeguamento alla norma 'uomo' bensì [come una] reale possibilità di pieno sviluppo e realizzazione per tutti gli esseri umani nelle loro diversità»: si tratta di *Il sessismo nella lingua italiana* di Alma Sabatini (1987).

Da allora il rapporto tra uso della lingua italiana e *genere* è stato esaminato dalla linguistica sotto molteplici aspetti, dal punto di vista teorico, in relazione alla comunicazione quotidiana, a quella dei media, a quella relativa a campi specifici come quello del diritto sul quale si sofferma questo lavoro⁹.

Il parametro "genere" e il linguaggio giuridico

Lo studio del rapporto tra genere e linguaggio giuridico, nato in anni recenti, ha preso in esame la rappresentazione della figura femminile nei testi giuridici, normativi e amministrativi¹⁰. Si sono indagati soprattutto la scelta del genere grammaticale, femminile o maschile, in riferimento alle donne, e l'uso del maschile con valore inclusivo. I risultati confermano una sostanziale impostazione androcentrica (sia pure con eccezioni che vedremo più avanti), caratteristica del resto prevedibile visto il contesto storico e sociale nel quale molti di questi testi sono stati prodotti e le caratteristiche di "rigidezza" del linguaggio giuridico¹¹, benché anche in questo campo sia viva la consapevolezza che il linguaggio può perpetrare

⁸ «Grande importanza dovrà essere annessa al problema della parità fra i sessi [...] che esige ora strumenti concreti e operativi per meglio combattere le discriminazioni di fatto che, soprattutto per quanto riguarda gli sviluppi di carriera, colpiscono le donne impegnate nel mondo del lavoro rendendole artificiosamente minoritarie nelle posizioni di maggiore responsabilità».

⁹ La bibliografia è ormai troppo ampia per darne un panorama significativo nello spazio di una nota. Rimando quindi alle indicazioni contenute nei lavori di FRESU 2008, pp. 86-111; FUSCO 2012.

¹⁰ Si vedano ROBUSTELLI 2012b, pp. 181-98; CAVAGNOLI 2013; DELL'ANNA in corso di stampa.

¹¹ Il riferimento è al modello testuale proposto da SABATINI 1999, pp. 141-72.

discriminazione: l’invito a usare “espressioni non discriminatorie” nei testi normativi è contenuta già nel *Manuale per le Regioni* del 1997 (2002², 2007³)¹²:

Paragrafo 14 – Espressioni non discriminatorie

Non è sempre facile conciliare i principi dell’economicità e della semplicità con la regola espressa da questo paragrafo. Nei testi normativi, infatti, il problema non è tanto l’uso dei femminili (come “avvocata”), ma, appunto, l’uso del maschile come neutro universale (ad esempio “imprenditore” per comprendere anche le imprenditrici). E’ facile evitarlo in casi come questo: “Modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice e del lavoratore”; o quando si possono usare termini astratti (ad esempio: “impresa” anziché “imprenditori e imprenditrici”, se il contesto lo consente). In altri casi può essere difficile evitare il maschile senza appesantire eccessivamente il testo: la soluzione migliore dovrà essere valutata caso per caso, anche in relazione ad esigenze sociali o politiche.

Il linguaggio normativo e legislativo

La Costituzione

Nella Costituzione il genere grammaticale maschile viene usato quasi nella totalità dei casi, le forme femminili, anche affiancate a quelle maschili, sono rare e al maschile plurale si attribuisce, con una interpretazione estensiva, la funzione inclusiva, così come avviene nel linguaggio comune. Il linguaggio della Costituzione, del resto, ha un forte rapporto con il linguaggio comune anche per l’alto livello di leggibilità riconducibile, secondo De Mauro, alla sua semplicità sintattica¹³ e alla presenza per il 74% del Vocabolario di base¹⁴. La letteratura motiva l’uso del solo genere maschile facendo ricorso all’art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza fra i sessi, in base al quale il genere grammaticale maschile deve avere funzione inclusiva. Come motivare allora le (poche) eccezioni alla regola¹⁵? Vediamo i due articoli della Costituzione, art. 37 e art. 48, in cui sono usate forme femminili contrapposte a forme maschili.

¹² Il *Manuale* fu promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome con il supporto scientifico dell’Osservatorio legislativo interregionale *Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi*.

¹³ DE MAURO 2011. Si veda anche BAMI 2012.

¹⁴ Il Vocabolario di base include circa 7000 lessemi che tutti usano in larga misura per costruire qualsiasi tipo di testo, suddivisi in tre fasce: lessico fondamentale (2000), di alto uso (o alta frequenza, 2500-3000) e di alta disponibilità (2300).

¹⁵ La questione risulta affrontata anche da CAVAGNOLI 2013.

Articolo 37

art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

L'uso della locuzione femminile "donna lavoratrice" si contrappone alla forma maschile "lavoratore". Negli articoli seguenti, 36 e 37, compare invece solo la forma di genere grammaticale maschile singolare "lavoratore" e plurale "lavoratori":

art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinziarvi.

art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera

Gli articoli considerati fanno capo al Titolo III *Rapporti economici*, in cui trova spazio anche la tutela del lavoro. L'art. 37 si pone «in ideale collegamento con l'articolo che precede facendo seguire alla disciplina della condizione del lavoratore *tout court* quella di categorie di lavoratori storicamente ancor più deboli (donne e minori) imponendo per esse forme di garanzia e protezione speciali, solo apparentemente derogatorie al principio

di eguaglianza (formale)»¹⁶:

art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Secondo gli strumenti interpretativi della linguistica relativi al criterio di marcatezza, la presenza di forme femminili insieme a forme maschili all'interno dello stesso testo provverebbe che i maschili sono forme marcate e in quanto tali non hanno funzione inclusiva. Ma sarebbe poco ragionevole aderire a questa lettura, sia per il già ricordato dettato dell'art. 3, sia per l'ampia diffusione dell'uso del maschile inclusivo nei testi normativi, una vera e propria prassi redazionale. Quanto alla presenza dell'espressione *donna lavoratrice* e dell'intero primo comma dell'art. 37, Dell'Anna¹⁷, muovendo da una prospettiva testuale, sostiene che la funzione del comma in questione – di cui *donna lavoratrice* occupa la posizione di tema – è fungere da «introduzione logico-tematica al comma successivo» mentre Cavagnoli¹⁸, limitandosi all'interpretazione di 'donna lavoratrice', aderisce all'interpretazione di Treu¹⁹ che «la denominazione di 'donna lavoratrice' vuol forse essere un modo per rafforzare l'immagine e la presenza femminile nel mondo del lavoro».

L'analisi dei resoconti dei lavori che accompagnarono l'iter dell'art. 37 rivela che l'introduzione dell'espressione “donna lavoratrice” nell'art. 37 non è stata pacifica. Nel primo incontro della Terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione avvenuta il 13 settembre 1946 si discute sulla scelta fra “lavoratrice capo-famiglia” e “lavoratrice”²⁰:

Noce Teresa, *Correlatrice*, osserva che la lavoratrice capo di famiglia è quella che mantiene la famiglia e per mantenere la famiglia fa un lavoro. Ma la donna lavoratrice non è soltanto l'operaia, bensì anche quella che, avendo una numerosa prole da allevare, non può lavorare; in tal caso viene a mancare la qualifica

¹⁶ PANIZZA 2013, p. 59.

¹⁷ DELL'ANNA in corso di stampa.

¹⁸ CAVAGNOLI 2013, p. 113.

¹⁹ TREU 1979, p. 94.

²⁰ <http://www.nascitacostituzione.it/05appendici/02principi-e-p1/03/index.htm?001.htm&2>.

di capo-famiglia che le consentirebbe di godere di una determinata assistenza. La donna operaia ha qualche diritto, ma la donna casalinga, la massaiia rurale, la contadina non hanno alcun diritto all'assistenza.

Federici Maria, *Correlatrice*, osserva che per questa ultima categoria di donne esiste il salario familiare.

Molè [Enrico] ricorda che la Costituzione non può entrare in una specificazione analitica dei singoli casi. Essa deve contenere soltanto i principî generali che devono essere formulati in modo molto semplice, quasi in forma di proposizione.

Alla fine la scelta di "donna lavoratrice" risulta più pertinente a essere inserita in una dichiarazione di riconoscimento dell'uguaglianza dei diritti tra uomini e donne nel campo dei rapporti di lavoro, e tale rimarrà fino alla redazione definitiva:

Fanfani [Amintore] afferma che dalla Costituzione si deve pretendere un impegno solenne a segnare una direttiva, una strada sulla quale ci si debba incamminare e non una regolamentazione minuta di provvidenze le quali, per il fatto di essere minute, rischierebbero, dopo qualche anno, di essere superate. Sufficiente è stabilire il principio; penseranno poi il legislatore, i partiti, l'opinione pubblica ad intervenire successivamente, se la legislazione deve essere aderente alla realtà.

Dichiara di aver studiato attentamente le varie proposte fatte e di aver seguito le correzioni apportate in sede di esposizione dalle varie relatrici. Ritene tuttavia che le preoccupazioni, che in tutte le relazioni affiorano, di far avere alla donna un salario adeguato agli oneri finanziari (oneri sia della famiglia legittima che di quella illegittima) possano considerarsi già soddisfatte, qualora in aggiunta all'articolo approvato nella riunione di ieri, in cui è detto che i lavoratori hanno diritto ad una retribuzione adeguata alle necessità personali e familiari ed in accoglimento della prima parte dell'articolo 2, formulato dalla onorevole Merlin, si faccia seguire la dizione: «Alla donna lavoratrice sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano al lavoratore». Introducendo questo secondo comma, si avrà anche modo di fare un solenne riconoscimento dell'eguaglianza dei diritti su questo terreno, tra gli uomini e le donne, non per il fatto che abbiano sesso diverso, ma la stessa capacità.

L'espressione "donna lavoratrice" ha quindi la funzione non solo di sottolineare la presenza della donna all'interno della categoria "lavoratori" ma, così facendo, di enuclearla e di identificarla, attraverso l'uso del genere femminile, come categoria a se stante solo in quanto destinataria di norme specifiche che la riguardano. Parallelamente l'uso del solo maschile plurale nel resto della Costituzione si configura come un'indicazione della condi-

visione, da parte di uomini e donne, degli stessi diritti, e dell'inclusione nello stesso status di cittadinanza. Proprio l'affermazione che la donna «ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore», pur non aggiungendo alcun contenuto sostanziale a quanto già espresso nell'art. 36, ribadisce l'obbligo della parità di trattamento, necessario dal momento che all'epoca la tutela del lavoro femminile era improntata a una prospettiva differenziata. Vent'anni dopo la legge 903/1977 *Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro*, che si apre con il divieto a qualsiasi discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, distinguerà fra le due categorie di lavoratore/lavoratrice, lavoratori/lavoratrici.

Articolo 48

Nell'articolo 48 l'espressione *tutti i cittadini* è seguita dalla specificazione *uomini e donne* e nell'art. 51 da *dell'uno e dell'altro sesso* mentre altrove, come per esempio nell'art. 49, compare senza alcuna specificazione:

Art. 48

Sono elettori **tutti i cittadini, uomini e donne**, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale [cfr. artt. 18, 98 c. 3, XII c. 1].

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Anche in questo caso l'esplicitazione *uomini e donne* nell'art. 48 e *dell'uomo e dell'altro sesso* nell'art. 51 serve a "rafforzare il precetto dell'eguaglianza fra i sessi, tenendo conto del contesto storico di formulazione della Carta costituzionale, caratterizzato, da un lato, da una legislazione che ancora escludeva le donne da buona parte degli uffici pubblici e, dall'altro, dalla "concessione" del diritto di elettorato attivo e passivo alle donne solo con il d. lgt. n. 23/1945, e con l'esercizio per la prima volta in sede politica proprio in occasione dell'elezione dell'Assemblea costituente"²¹.

In altri testi giuridici (codici, sentenze, atti processuali ecc.) la situazione è parzialmente diversa. I risultati delle ricerche di Dell'Anna ci dicono che nella giurisprudenza e negli atti processuali diretti a persone specifiche l'assegnazione del genere grammaticale ai nomi di ruolo giuridico avviene secondo le regole generali di assegnazione di genere grammaticale: quindi vi compaiono forme maschili e femminili. Nei codici (come nei testi normativi) si ha solo l'uso del solo genere grammaticale maschile²².

Nel Codice di Diritto Penale per esempio compaiono anche i termini di genere grammaticale femminile, e non solo quelli maschili. Ma alcuni casi suscitano perplessità. Si veda questo articolo:

art. 575 Omicidio. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

La giudice Paola Di Nicola ha ricordato in un suo lavoro che «la donna qui, nell'articolo 575 del codice penale non c'è. Neanche nella sola considerazione del poter essere vittima»²³. E osserva:

Nel sistema penale non è ammessa l'analogia *in malam partem* (cioè un'interpretazione che includa più di quello che è scritto, con effetti che potrebbero essere pregiudizievoli per l'autore o presunto autore del reato)" quindi l'uso di una parola, qualsiasi essa sia, nel diritto non è mai frutto di un caso, [...] Dal 1930 a oggi la norma sull'omicidio è rimasta inalterata e solo il 12 luglio 2008, nella XVI legislatura, è stato presentato un progetto di legge per sostituire la parola "uomo" con la parola "persona" negli articoli 575, 579 e 584 del codice penale. Progetto, ovviamente, a oggi né discusso né approvato.

²¹ PANIZZA 2013, p. 76.

²² Si veda DELL'ANNA in corso di stampa.

²³ DI NICOLA 2013, pp. 125-26.

Dal punto di vista linguistico, l'interpretazione estensiva del termine “uomo” nell'art. 575 è autorizzata? Sembra che di no perché nell'art. 589 anziché “uomo” viene usato il termine “persona”:

art. 589 Omicidio colposo. Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

L'uso di *persona* nell'art. 589, in quanto neutro sul piano referenziale, impedisce infatti (sempre dal punto di vista della linguistica!) l'interpretazione estensiva di *uomo* nell'art. 575, che deve essere quindi interpretato in senso “restrittivo”. Solo l'uomo, allora, e non una donna, può essere una vittima? Certo che no! Ma per interpretare “uomo” in senso estensivo è necessario conoscere, e tenere in considerazione adeguata, la specificità del linguaggio del diritto anche per quanto riguarda l'uso del genere grammaticale. In altri casi la situazione è più trasparente grazie ad alcuni cambiamenti significativi: per esempio il lessico nel diritto di famiglia ha visto il mutamento di *patria potestà* in *potestà genitoriale*, l'uso di forme maschili e femminili (*zio/zia, fratelli/sorelle, ecc.*), e in molti casi l'impiego del termine *persona* per evitare il maschile inclusivo.

Il linguaggio amministrativo

Il rapporto fra linguaggio giuridico di tipo amministrativo e linguaggio di genere ha avuto uno sviluppo completamente diverso, soprattutto in virtù del diverso minore grado di rigidità rispetto a quello di tipo normativo e a una prassi meno stringente. Ma l'adozione di proposte linguistiche tese a evitare la discriminazione è stata favorita soprattutto da una operazione di “semplificazione” del linguaggio, finalizzata a ottenere una maggiore trasparenza e facilità di comprensione dei documenti, iniziata negli anni Novanta, in connessione con l'emanazione delle *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* (legge 7 agosto 1990, n. 241, GU n. 192 del 18-8-1990) e dei relativi documenti applicativi. Il *Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche* promosso da Sabino Cassese (Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1993) dedica un intero capitolo, il quarto, all'*Uso non sessista e non discriminatorio della lingua*, ricordando fra l'altro che la legge del 9 dicembre 1977, n. 903, all'articolo 1 (*Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro*, GU n. 343 del 17-12-1977) vieta

qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro [...] qualunque sia il settore o il ramo di attività a tutti i livelli della gerar-

chia professionale”, anche quando tale discriminazione venga attuata “in modo indiretto [...] a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso²⁴.”

La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 e la già ricordata operazione di “semplificazione” del linguaggio amministrativo avviata dal Ministero della Funzione Pubblica nei primi anni Duemila, che invitava a rivedere il linguaggio dei testi amministrativi, viziati dall’inerzia di secoli, hanno spinto anche le amministrazioni locali a intervenire sui testi amministrativi di loro competenza in nome della trasparenza e del diritto di accesso agli atti:

La comunicazione delle pubbliche amministrazioni deve soddisfare i requisiti della chiarezza, semplicità e sinteticità e, nel contempo, garantire completezza e correttezza dell’informazione²⁵.

È doveroso osservare che tra i testi in uso alle amministrazioni statali la revisione ha riguardato soprattutto quelli che prefigurano comportamenti giuridici non rilevanti, i meri atti, limitandosi, per gli atti che producono effetti giuridici come i provvedimenti amministrativi, a ritocchi nell’intestazione, nelle formule di apertura e di chiusura, privilegiando le parti paratestuali, senza incidere su quelle di chiaro stampo normativo.

Ben presto la riflessione sull’uso non discriminatorio del linguaggio amministrativo è diventato oggetto di molte iniziative di natura culturale e scientifica organizzate dalle istituzioni centrali dello Stato italiano ma anche di quelle europee, dal momento che l’italiano ha lo status di lingua ufficiale della Ue. Nel 2010 per esempio la X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’Italiano istituzionale (REI) fu dedicata al tema “*Politicamente o linguisticamente corretto?*” *Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni* (Roma, 29.11.2010) e nel 2015 è stato costituito al suo interno il gruppo di lavoro *Linguaggio di genere* sulla rappresentazione della donna nei testi istituzionali.

Nel 2011 il Comitato Pari Opportunità del Comune di Firenze, sulla

²⁴ Ma già nella formulazione della legge 125/1991, art.4, c.3 *Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro* – che riprende la 903/1977 – si richiedeva l’inserimento della formula “dell’uno e dell’altro sesso”: Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate da imprese private e pubbliche la prestazione richiesta deve essere accompagnata dalle parole “dell’uno o dell’altro sesso”, fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.

²⁵ *Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi* del Ministro per la Funzione Pubblica, 8 maggio 2002.

scia della L.R. 16 del 2 aprile 2009 *Cittadinanza di genere*, ha promosso insieme all'Accademia della Crusca, il progetto formativo *Genere e linguaggio*, con l'obiettivo di rivedere i testi in uso nell'Amministrazione. Nasce da questa esperienza il manualetto *Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo*²⁶ che contiene indicazioni per l'uso di un linguaggio rispettoso del genere evitando di “appesantire” i testi rendendone difficile la lettura, un timore diffuso specialmente nelle amministrazioni locali. Come scriveva nella prefazione Nicoletta Maraschio, allora Presidente dell'Accademia della Crusca:

Se la ricerca di leggibilità e chiarezza dei testi amministrativi si scontra contro il passato e una lunga tradizione scrittoria sintatticamente contorta e inutilmente infarcita di tecnicismi superflui, l'introduzione del rispetto del genere nel linguaggio amministrativo guarda invece al futuro e si presenta come un'operazione coraggiosa, tesa a dare visibilità alle donne nelle nuove professioni e nei nuovi ruoli pubblici che sempre più spesso sono chiamate a ricoprire. Ma i due aspetti, quello della leggibilità e della chiarezza dei testi e quello del rispetto del genere non sono disgiunti.

A cinque anni dalla sua pubblicazione si può dire che esso è ormai diventato un punto di riferimento specifico per le istituzioni, che hanno cominciato a dividerlo e ad adottarlo ufficialmente per la riscrittura dei loro testi. Nel 2013 l'approvazione nel da parte di Camera e Senato del testo della *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*²⁷, nota anche come *Convenzione di Istanbul*, che diventerà vincolante dal 1 agosto 2014, ha rafforzato l'impegno istituzionale contro la discriminazione: la definizione di “violenza nei confronti delle donne” contenuta nel capitolo 3 prelude all'obbligo di

promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.

²⁶ ROBUSTELLI 2012a.

²⁷ La Convenzione è stata approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 e sottoscritta dall'allora Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, con delega alle Pari Opportunità, Elsa Fornero. In Italia il testo è stato approvato dalla Camera (28 maggio 2013), e dal Senato (11 giugno 2013) ed è stato convertito in legge. Dal 1 agosto 2014, grazie alle recentissime ratifiche di Spagna, Andorra e Danimarca, per cui è stato superato il numero di dieci paesi, il trattato diventa vincolante.

Prendono forza dichiarazioni e iniziative ufficiali tese a ribadire l'importanza di un linguaggio che dia visibilità alle donne. Il 20 maggio 2014 in occasione dell'incontro in Senato su *L'italiano istituzionale nell'UE e in Italia: nuove prospettive*²⁸ promosso dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, il tema del linguaggio di genere entra per la prima volta nelle istituzioni centrali dello Stato con la relazione tenuta dalla scrivente *Tra politica e linguistica: genere grammaticale e ruoli istituzionali*, che si collocava all'interno di una più ampia riflessione sulla interoperabilità e quindi la standardizzazione linguistica nelle istituzioni della Ue. La politica della Ue basata sul multilinguismo e, insieme, la presenza (al tempo) di ventiquattro lingue ufficiali, vedono nella traduzione lo strumento principe per coniugare il rispetto dei diritti linguistici fondamentali di ogni cittadino con le esigenze della intra- e intercomunicazione. L'uso del linguaggio di genere nelle pratiche traduttive si era già rivelato un tema da affrontare e discutere di fondamentale importanza nell'incontro REI già ricordato.

Cresce l'attenzione al possibile effetto discriminante operato dal linguaggio. Nel 2014 La Regione Emilia Romagna emana la *legge quadro regionale per la parità e contro le discriminazioni di genere*²⁹ 27 giugno 2014 n. 6 che al Titolo III *Cittadinanza di genere e rispetto delle differenze* dedica l'art. 9 al *Linguaggio di genere e lessico delle differenze*. La seguirà nel 2016 la Regione Sardegna con la legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 *Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi*³⁰ che all'art. 6 *Sviluppo delle politiche di genere e revisione del linguaggio amministrativo* dichiara:

La Regione, per garantire lo sviluppo delle proprie politiche di genere, riconosce e adotta un linguaggio non discriminante rispettoso dell'identità di genere, mediante l'identificazione sia del soggetto femminile che del soggetto maschile negli atti amministrativi, nella corrispondenza e nella denominazione di incarichi, di funzioni politiche e amministrative. 2. Per promuovere una nuova coscienza linguistica finalizzata a riconoscere la piena dignità, parità e importanza del genere femminile e maschile, la struttura della Giunta regionale preposta alla comunicazione istituzionale predispone la revisione del lessico giuridico e amministrativo di atti, provvedimenti e comunicazioni, secondo gli orientamenti europei e nazionali in materia e mediante l'analisi di buone pratiche. 3. Sulla base dell'attività di cui al comma 2, la Giunta regionale, con

²⁸ Rappresentanza in Italia della Commissione europea (a cura di), *L'italiano istituzionale nell'UE e in Italia: nuove prospettive*, Roma, Senato della Repubblica, 2014.

²⁹ <http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;06>.

³⁰ <http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2016-24.pdf>.

deliberazione da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida in materia e le comunica, mediante specifica informativa, al proprio personale e a quello appartenente al sistema Regione.

Anche le istituzioni centrali dello Stato promuovono la discussione sul linguaggio non discriminante e adottano iniziative concrete. La Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini interviene personalmente a più riprese sulla questione del linguaggio, in occasioni istituzionali e anche attraverso incontri dedicati presso la Camera, come *Non siamo così. Donne, parole e immagini* (5.3.2015) e *Genere femminile e media* (8.3.2016). Anche la Commissione Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri organizza per la prima volta un incontro ufficiale sull'utilizzo di un linguaggio non discriminatorio rispetto al genere, *Il linguaggio declinato secondo il genere* (12.11.2014), che

ha evidenziato l'importanza e l'urgenza di un rinnovamento linguistico non discriminatorio anche nel nostro Paese e costituisce un primo passo per l'avvio di un percorso interistituzionale che il Dipartimento per le Pari Opportunità intende condurre partendo dall'analisi delle significative esperienze di alcuni Comuni e Regioni sui temi del linguaggio declinato secondo il genere³¹.

Nel 2015 viene istituito un *Gruppo di Esperti sul linguaggio di genere*, secondo quanto richiesto dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere previsto dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che si è articolato in quattro gruppi di lavoro. Tra questi si segnala che il gruppo di lavoro sul linguaggio istituzionale, composto da Bernardo Giorgio Mattarella e da chi scrive, ha redatto un documento sull'uso del linguaggio di genere nei testi istituzionali di tipo amministrativo che è stato depositato presso la Commissione.

Conclusioni

Il linguaggio giuridico risulta caratterizzato da un uso oscillante del “linguaggio di genere”: se ciò può essere visto come un riflesso di quello che si verifica nella lingua comune e in quella dei media, non ancora assestate, nel caso del linguaggio giuridico, sia di tipo normativo che amministrativo, sarebbe richiesta «una codificazione più rigida»³². Risultano difficilmente conciliabili con le caratteristiche del linguaggio giuridico la necessità di ri-

³¹ <http://www.archivio.pariopportunita.gov.it/index.php/primo-piano/2513-il-linguaggio-declinato-secondo-il-genere>.

³² ROBUSTELLI 2016, p. 120.

correre al contesto pragmatico per interpretare l'uso del genere; la possibilità di interpretazione restrittiva o estensiva del genere grammaticale maschile, che non è codificata e per la quale non si può invocare una consuetudine dal momento che non si fonda sull'uso condiviso da parte della comunità; l'uso del solo genere grammaticale maschile che in un testo normativo può creare ambiguità e rendere arbitraria l'interpretazione anche perché non è possibile invocare una abitudine comportamentale diffusa.

Le nuove modalità proposte che compaiono nei manuali di tecnica redazionale dei testi amministrativi rispettano linee guida ormai condivise e vanno in direzione di un uso codificato del linguaggio di genere. È aperta la discussione sulla possibilità di adottarle anche per gli altri testi del diritto così da garantire una condivisione, più ampia possibile, dello stesso codice lingua: l'unico che garantisce alla lingua stessa la possibilità di espletare pienamente il suo ruolo, cioè "comunicare".

Bibliografia

- BAMBI 2012 = Federigo Bambi (a cura di), *Un secolo per la Costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, Atti del convegno, Firenze, 11 novembre 2011, Firenze, Accademia della Crusca.
- CAPECCHI 2006 = Saveria Capecchi, *Identità di genere e media*, Roma, Carocci.
- CAVAGNOLI 2013 = Stefania Cavagnoli, *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- DELL'ANNA in corso di stampa = Maria Vittoria Dell'Anna, *Genere e generi. Donne e rappresentazione linguistica nei testi del diritto e dell'amministrazione in Italia*, presentato al convegno del CPO dell'Ordine degli Avvocati di Milano *Linguaggio giuridico e lingua di genere*, Milano, Aula Magna del Tribunale, 21 novembre 2014.
- DE MAURO 2011 = Tullio De Mauro, *Il linguaggio della Costituzione. Introduzione, in Costituzione della Repubblica italiana (1947)*, Torino, UTET.
- DI NICOLA 2013 = Paola Di Nicola, *La giudice*, Roma, 881 Agency.
- FRESU 2008 = Rita Fresu, *Il gender nella storia linguistica italiana (1988-2008)*, in «Bollettino di Italianistica», I, pp. 86-111.
- FUSCO 2012 = Fabiana Fusco, *La lingua e il femminile nella lessicografia italiana*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- GARDELLA TEDESCHI 2015 = Bianca Gardella Tedeschi, *Femminismi giuridici e questioni di genere negli Stati Uniti*, in Lucia Morra - Barbara Pasa (a cura di), *Questioni di genere nel diritto: impliciti e crittotipi*, Torino, Giappichelli, pp. 85-108.
- MCCONNELL GINET 1988 = Sally McConnell-Ginet, *Language and Gender*, in F.J. Niemeier (a cura di), *Linguistics: The Cambridge Survey. IV Language: The Socio-Cultural Context*, Cambridge University Press, Cambridge.

- MORTARA GARAVELLI 2001 = Bice Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, Torino, Einaudi.
- PANIZZA 2013 = Saule Panizza, *Guida alla Costituzione*, Maggioli Editore, Sant'Arcangelo di Romagna.
- POZZO-BAMBI 2012 = Barbara Pozzo - Federigo Bambi (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, Atti del Convegno, Firenze, 1 ottobre 2010, Firenze, Accademia della Crusca.
- ROBUSTELLI 2012a = Cecilia Robustelli, *Linee Guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo*, Firenze, Comune di Firenze e Accademia della Crusca.
- ROBUSTELLI 2012b = C. Robustelli, *Pari trattamento linguistico di uomo e donna, coerenza terminologica e linguaggio giuridico*, in Roberto Zaccaria (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Atti del convegno (Roma, 15.9.2011), Roma, Camera dei deputati, pp. 181-98.
- ROBUSTELLI 2016 = C. Robustelli, *Sindaco e sindaca. Il linguaggio di genere*, Collana *L'italiano. Conoscere e usare una lingua formidabile*, Accademia della Crusca e la Repubblica, IV, Roma, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.a.
- RUBIN 1975 = Gayle Rubin, *The Traffic in Women: Notes on the "Political Economy" of Sex*, in Rayna Reiter (a cura di), *Toward an Anthropology of Women*, New York, Monthly Review Press, pp. 157-209.
- SABATINI 1999 = Francesco Sabatini, «Rigidità-esplicitzza» vs «elasticità-implicitzza»: possibili parametri massimi per una tipologia dei testi, in Gunver Skytte - F. Sabatini (a cura di), *Linguistica Testuale Comparativa*, Copenhagen, Museum Tusulanum Press, pp. 141-72.
- TREU 1079 = Tiziano Treu, *Rapporti economici*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di Giuseppe Branca Bologna, Zanichelli.

INDICE

TOMO I

<i>Presentazione</i> di Claudio Marazzini	Pag.	V
<i>Premessa</i> di Marco Biffi, Francesca Cialdini, Raffaella Setti	»	IX
<i>Tabula gratulatoria</i>	»	XIII
<i>Bibliografia degli scritti di Nicoletta Maraschio</i> , a cura di Francesca Cialdini	»	XIX
Gabriella Alfieri, <i>Il parlato recitato de La Grande Guerra di Monicelli (1959): italiano “vero” o “veristico”?</i>	»	1
Maria Luisa Altieri Biagi, <i>La «peste del linguaggio»</i>	»	13
Anna Antonini, <i>L'editore Francesco Marcolini e la prima vicenda editoriale di Alessandro Citolini</i>	»	19
Federigo Bambi, <i>«E ançi lenteggiare ch'aratteggiare a fare una carta». Alle origini del linguaggio notarile in volgare</i>	»	31
Emanuele Banfi, <i>Una curiosa testimonianza del talian (codice misto veneziano-italiano) nell'Eptaneso ionico tra i secoli XVIII e XIX</i>	»	49
Gian Luigi Beccaria, <i>Cara Nicoletta...</i>	»	61
Paolo Belardinelli, <i>La questione del lei prima della campagna abolizionista del fascismo</i>	»	65
Elisabetta Benucci, <i>Le donne illustri di Francesco Serdonati</i>	»	77
Patrizia Bertini Malgarini - Ugo Vignuzzi, <i>Il progetto del Vocabolario storico della cucina italiana postunitaria</i>	»	85

INDICE

Sandro Bianconi, <i>Tra francese e italiano: frammenti di doppiaggio filmico</i>	Pag. 93
Marco Biffi, <i>Verso un lessico intellettuale europeo della pittura</i>	» 103
Neri Binazzi, <i>Un fiorentino da commedia? Note linguistiche sul cinema di Leonardo Pieraccioni</i>	» 119
Ilaria Bonomi, <i>I puntini di sospensione... segno in espansione nell'italiano di oggi</i>	» 131
Luciana Brandi, <i>Stereotipi di genere nella pubblicità audiovisiva</i>	» 147
Giancarlo Breschi, <i>Parole del Boccaccio: tututto</i>	» 155
Giuseppe Brincat, <i>Inglese, spagnolo e italiano in un film interlinguistico: Spanglish. Quando in famiglia sono in troppi a parlare. Umoreismo, allocutivi e termini culturali</i>	» 177
Francesca Cialdini, <i>Sulla terminologia grammaticale negli Avvertimenti (1584-1586)</i>	» 185
Vittorio Coletti, <i>L'inafferrabile indeterminatezza degli indefiniti</i>	» 195
Rosario Coluccia, <i>Grafia dei testi e grafia delle edizioni</i>	» 205
Loredana Cornero, <i>La Presidente</i>	» 231
Michele A. Cortelazzo, <i>Le discussioni sulla lingua nell'era dei social network</i>	» 235
Lorenzo Coveri, <i>Scrivere (da) giovane. Testi narrativi recenti come fonte (mediata) di varietà giovanili di italiano</i>	» 249
Emanuela Cresti, <i>Per una classificazione empirica dell'illocuzione. Lo stato della ricerca</i>	» 261
Simona Cresti, <i>Parole e musica: sul nome del fagotto</i>	» 281
Paolo D'Achille, <i>L'oggetto preposizionale nell'italiano di oggi tra diamesia e diatopia</i>	» 289
Maurizio Dardano, <i>L'allegando di Guicciardini</i>	» 303

INDICE

Andrea Dardi, <i>Datazioni di fraseologismi in scritti inediti di Lorenzo Magalotti</i>	Pag. 313
Silvia Dardi, <i>Alcune osservazioni sulla Fraseologia italiana di Giovanni Battista Ballesio</i>	» 327
Nicola De Blasi, <i>Postilla sull'italiano «lingua morta» in Gozzi, Foscolo, Manzoni e nella divulgazione corrente</i>	» 339
Valeria Della Valle, <i>Le voci del Lustrato tra «le gioie dell'eruditissimo Vocabolario»</i>	» 349
Domenico De Martino, <i>La «biografia di Carneade»: nascita di Luciano Bianciardi “uomo democratico” (per «Belfagor» 1952)</i>	» 361
Tullio De Mauro, <i>Basilio Puoti e le fonti due e trecentesche del core lexicon italiano</i>	» 377
Daniela D'Eugenio, <i>Fra Italia e Inghilterra: considerazioni contestuali e linguistiche su proverbi e locuzioni proverbiali di Lionardo Salviati e John Florio</i>	» 383
Massimo Fanfani, <i>Un caso a parte di eteroglossia</i>	» 395
Barbara Fanini, <i>Il lessico della meccanica dei fluidi in Leonardo da Vinci fra scienza e visione</i>	» 415
Fiammetta Fiorelli, <i>Il primo cruscante d'oltre Atlantico: Don Pedro II imperatore del Brasile</i>	» 429
Piero Fiorelli, <i>Stai fermo!</i>	» 441
Vittorio Formentin, <i>Una lettera veneziana del primo Trecento</i>	» 467
Angela Frati, <i>Lingua toscana, comicità e cinema: gli esordi</i>	» 477
Giovanna Frosini, <i>Ragguaglio su Savonarola. Niccolò Machiavelli a Ricciardo Becchi, 9 marzo 1498</i>	» 487
Vera Gheno, <i>2012-2015: bilancio di tre anni di Crusca su Twitter</i>	» 501
Claudio Giovanardi, <i>Note sulla sintassi e sulla testualità nelle commedie di Ludovico Ariosto</i>	» 517
Riccardo Gualdo, <i>Le parole dell'immigrazione</i>	» 533

INDICE

TOMO II

Hermann W. Haller, <i>Floreat Florius: un promotore della lingua e cultura italiana negli anni di Shakespeare</i>	Pag. 555
Stefania Iannizzotto, <i>Osservazioni sul toscano nelle Annotazioni di Argisto Giuffredi (1601)</i>	» 563
Elżbieta Jamrozik, <i>Conversando... Insegnare a parlare nei manuali di italiano per polacchi tra il Sette e l'Ottocento</i>	» 575
Pär Larson, <i>Noterelle guinizzelliane</i>	» 591
Lino Leonardi, <i>Un nuovo testimone della Storia di Santa Caterina attribuita a Garzo</i>	» 599
Donata Levi, <i>Dietro le quinte. Spunti per uno studio del lessico artistico nelle carte private di Luigi Lanzi, Giovan Battista Cavalcaselle e Adolfo Venturi</i>	» 613
Rita Librandi, <i>Perdere il lume della ragione</i>	» 625
Paola Manni, <i>Ancora sul lucchesismo grassarra/gassar(r)a/gassaria in De vulgari eloquentia, I, XIII, 2</i>	» 639
Carla Marellò, <i>Presenza di espressioni latine nei dizionari italiani</i>	» 653
Tina Matarrese, <i>Un caso di intertestualità nascosta</i>	» 663
Pietro Mercatali, <i>Funzione prescrittiva e funzione comunicativa del testo normativo</i>	» 669
Silvia Morgana, <i>Notizie sul Dizionario della lingua provinciale italiana di Francesco Cherubini</i>	» 681
Bice Mortara Garavelli, <i>«Con la luce della mente». I canti della memoria di Rossella Tedeschi Fubini</i>	» 695
Annalisa Nesi, <i>Nuove parole per gente di mare: pescaturismo e ittiturismo</i>	» 707
Giuseppe Nicoletti, <i>Un Foscolo solariano per il centenario del '27</i>	» 717
Alberto Nocentini, <i>Dante in Casentino: il caso di attuaia</i>	» 725

INDICE

Peppino Ortoleva, <i>Far parlare i libri. Sulla lettura e l'insegnamento al tempo del web, e sui risultati di un esperimento didattico</i>	Pag. 735
Ivano Paccagnella, <i>Menon, Magagnò e la Cadiemia d'i Limpichi</i>	» 749
Cecilia Palatresi, <i>Preliminari sul trattamento dei testi settecenteschi presenti nella V Crusca</i>	» 763
Alessandro Pancheri, <i>Lezioni vecchie, nuove, seminuove: piccole puntualizzazioni petrarchesche (con minuscole ricadute sintattiche)</i>	» 775
Matilde Paoli, <i>Stupro: una parola sulla bilancia di Dikē</i>	» 791
Enrico Paradisi, <i>La satira politica. Il caso Travaglio</i>	» 799
Giuseppe Patota, <i>Arco della vita e dolce vita</i>	» 809
Franco Pierno, <i>La versione italiana dell'Instrumentum Pacis Osnabrugensis (1648). Appunti sulla lingua</i>	» 819
Teresa Poggi Salani, <i>Risfogliando pagine di fonetica del Cinquecento: oralità e idea di lingua (toscana)</i>	» 835
Giuseppe Polimeni, «Proprio quelle sacrosante parole». <i>Discorso e giustizia nello studio di Azzecca-Garbugli</i>	» 845
Domenico Proietti, «Qui è pieno di allievi, amici e colleghi». <i>Note su un uso sintattico di lunga durata</i>	» 871
Delia Ragionieri, <i>Arciconsoli e Presidenti dell'Accademia della Crusca dalla fondazione al 2016</i>	» 889
Cecilia Robustelli, <i>Uguaglianza nella differenza. "Genere", linguaggio comune e linguaggio giuridico</i>	» 917
Francesco Sabatini, <i>Anni di amicizia e di stretta collaborazione</i>	» 935
Luciana Salibra, <i>Su televisione e cinema nel noir</i>	» 939
Giovanni Salucci, <i>La realizzazione di banche dati per lo studio del lessico tecnico-artistico. Cenni nell'Informatica Umanistica</i>	» 949
A. Valeria Saura - Valentina Firenzuoli, <i>Conversazione sulla scuola</i>	» 953

INDICE

Leonardo M. Savoia - Benedetta Baldi, <i>La ricostruzione del vocalismo tonico toscano: le vocali medio-basse</i>	Pag. 959
Wolfgang Schweickard, <i>Il glossario italo-turco nel Viaggio di Terra Santa di Giovanni Francesco Alcarotti (1596)</i>	» 983
Luca Serianni, <i>Appunti sull'h interiettiva</i>	» 993
Raffaella Setti, <i>La cornice del Decameron nel Maraviglioso Boccaccio dei fratelli Taviani tra fedeltà e rivisitazione</i>	» 1003
Anna Siekiera, « <i>Stile industria</i> ». <i>Il design e la scrittura tecnica italiana negli anni Cinquanta del Novecento</i>	» 1013
Gunver Skytte, <i>Il concetto di grammatica. Saggio semiserio in onore di Nicoletta Maraschio</i>	» 1023
Giulia Stanchina, <i>Ricercando i manoscritti citati nel primo Vocabolario della Crusca</i>	» 1031
Stefania Stefanelli, <i>Per una disciplina del gesto teatrale. I manuali di declamazione dell'Ottocento</i>	» 1061
Stefano Telve, <i>Voci d'italiano parlamentare all'indomani di Dogali</i>	» 1071
Pietro Trifone, <i>Lingua comune e comunità linguistica. Gli italiani locali</i>	» 1081
Paolo Trovato, <i>Tra veste linguistica e sostanza testuale. Qualche briciola dantesca (ahi quanto o e quanto? aura o aere?)</i>	» 1095
Maria Luisa Villa, <i>Punti di svolta nella scienza: molecole come parole</i>	» 1107
John R. Woodhouse, <i>Giacomo Leoni (1685-1746): per un'edizione delle Compendious Directions for Builders e per una biografia dell'autore</i>	» 1121
Dario Zuliani, <i>L'Orlando Furioso e il furioso Giovanni. Una rissa "epica": pugni e sassi a Firenze, nel 1534, per il poema dell'Ariosto</i>	» 1135